



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 26/03/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 27 febbraio 2015, n. 72

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 3. "Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi" - Foreste demaniali regionali "Russoli". - Proponente: ARIF. Valutazione di Incidenza. ID\_5015.

L'anno 2015 addì 27 del mese di febbraio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO  
"V.I.A. e Vinca"

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

PREMESSO che:

- con nota prot. AOO\_ARIF/11/06/2014 n. 23635, acquisita al prot. AOO\_089/04/07/2014 n. 6359, l'Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF) presentava l'istanza relativa all'intervento emarginato in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006;

- con nota prot. AOO\_089/15/07/2014 n. 6556, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche e V.I.A. e V.A.S. chiedeva di perfezionare detta istanza trasmettendo la documentazione relativa all'intervento sopra emarginato anche alla Provincia di Taranto che, in qualità di Ente di gestione provvisorio della predetta Area protetta, atteso che l'area interessata dagli interventi proposti nella suddetta Foresta demaniale regionale è ricompresa nel Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", al fine di consentire l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. Inoltre, nel precisare che l'avvenuta approvazione dei predetti progetti esecutivi trasmessi, in assenza dei previsti e necessari atti presupposti, rimaneva di esclusiva responsabilità del R.U.P., l'Ufficio chiedeva altresì di trasmettere copia del versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dall'allegato 1 della L.R. 17/2007;

- con nota prot. n. 10433 del 28/08/2014, acquisita al prot. AOO\_089/26/09/2014 n. 8446, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza ai sensi della dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. in cui si evidenziava che solo una parte degli interventi sono soggetti alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I;

- con nota prot. AOO\_ARIF/07/10/2014 n. 38105, acquisita al prot. AOO\_089/10/10/2014 n. 8973, l'ARIF trasmetteva l'attestazione del versamento degli oneri istruttori;

- con nota prot. AOO\_089/15/12/2014 n. 12519, l'Ufficio scrivente sollecitava la trasmissione delle integrazioni predette chiedendo, al contempo, al Responsabile di Misura di voler comunicare se l'ammissibilità all'aiuto per l'intervento in oggetto fosse stata confermata ovvero revocata;

- con nota acquisita al prot. AOO\_089/04/02/2015 n. 1494 il Responsabile della Misura 227 trasmetteva gli elenchi dei beneficiari ammessi al finanziamento degli interventi proposti. Dall'analisi di tali elenchi, l'intervento in oggetto risultava ricompreso nell'allegato "A" alla Determinazione dell'Autorità di gestione n. 357 del 03/11/2014;

- con nota prot. PTA/2015/0007157/P del 10/02/2015, acquisita al prot. AOO\_089/18/01/2015 n. 2323, la Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine, a seguito delle integrazioni pervenute al proprio protocollo n. 1335 del 13/01/2015, rendeva il parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., favorevole con le prescrizioni di seguito riportate, e formulando la considerazione che si riporta testualmente: "Si

rappresenta che comunque l'area considerata non sembra presentare le caratteristiche previste dal punto 2 dell'allegato A "Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura forestale 227, P.S.R. Puglia 2007 - 2013 nelle aree a "bosco e macchia" della Deliberazione di G.R. 16 novembre 2010 n. 2464, in quanto non è prossima ad aree urbane o fortemente antropizzate e non interessa fustaie già abitualmente utilizzate per la fruizione (così come si evidenzia nella documentazione fotografica), sebbene l'entità del percorso e la sua ubicazione è tale da non causare impatti diretti significativi ed irreversibili sull'ecosistema del bosco";

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

#### Descrizione degli interventi

Gli interventi proposti, così come affermato nella documentazione trasmessa, consistono nei seguenti lavori:

1. realizzazione di un "parco avventura" costituito da percorsi avventura da posizionare nella pineta di pino d'Aleppo prossima alla Masseria Russoli. In particolare tale percorso è costituito da:

a. percorso junior per bambini dai sei anni:

scala a pioli alternati;

ponte a rete;

travi a zig zag;

ponte a tronchi longitudinali;

ponte tibetano;

assi basculanti;

passerella di assi sghembe;

anse in corda trasversali; pedane oscillanti;

corde di equilibrio, teleferica

a. percorso verde per ragazzi:

scala dei pirati;

tronchetti trasversali;

assi longitudinali unite;

rete verticale;

cavo alto e basso;

paletti a V;

assi longitudinali;

ponte nepalese;

pedane elastiche;

corda scorrevole su cavo d'acciaio;

teleferica

c. percorso blu per ragazzi:

corda speleo;

anse in corda longitudinali;

cavi incrociati;

elastici di equilibrio;

tronchi elastici basculanti;

ponte cinese;

altalena carrucolata;

assi trasversali alte e basse;

elastici a V;

assi basculanti elastiche;

teleferica

d. percorso rosso per ragazzi:

scala a rete;

tronchetti longitudinali alternati;

liane;

tronchi trasversali rotanti;

tronchi basculanti frontalmente;

rete verticale con paletti;

reti affiancate;

tronchetti longitudinali;

tronchetti su ponte tibetano;

rete orizzontale alta;

teleferica;

2. realizzazione di un "percorso natura", della lunghezza di m 1.800 e di larghezza variabile m 2 - 3, all'interno della predetta pineta su tracciato esistente dotato di cartelli indicatori recanti informazioni sulle caratteristiche delle specie vegetali presenti e n. 15 bacheche didattiche illustranti le tipologie di bosco presente e degli asini di Martina Franca. Tale percorso sarà attrezzato con n. 10 cestini portarifiuti e, in alcuni tratti, da staccionata per una lunghezza di m 1.000;

3. recupero funzionale di alcuni trulli diroccati per le esigenze della fauna stanziale e dei visitatori mediante la fornitura e posa in opera di materiale lapideo calcareo;

4. realizzazione di percorsi attrezzati per bambini;

5. realizzazione di aree di sosta attrezzate;

6. realizzazione di aree a parcheggio per autovetture

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento è costituita da un popolamento artificiale di pino d'Aleppo ubicato nelle particelle 6 e 36 del foglio 9 del Comune di Crispiano e nelle particelle 7 e 8 del foglio 223 del Comune di Martina Franca interamente ricompresa nella zona 1 del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" nonché nel SIC "Murgia di Sud - Est" caratterizzato, secondo la relativa scheda caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly<sup>1</sup>, dalla presenza dei seguenti habitat e specie:

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr005ta.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Percorsi substepnici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (\*) 5%

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5%

Querceti di *Quercus trojana* 20%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 5%

Foreste di *Quercus ilex* 10%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*; *Elaphe situla*; *Testudo hermanni*; *Bombina variegata*.

Invertebrati: *Melanargia arge*

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B" e "C";
- ATD vincolo idrogeologico;
- ATD "Bosco";
- ATD "Biotopo sito naturalistico": Bosco Pilano, S. Paolo, Fiascone, Tarso, Orimini
- ATD "Vincoli faunistici": Zona di ripopolamento e cattura "Masseria Mortella"

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale "Terra delle Gravine");
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Murgia di Sud - Est")

Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli

Figure territoriali: I boschi di fragno

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Taranto, anche in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e i Comuni di Crispiano e Martina Franca, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del ZPS "Murgia di Sud - Est", cod. IT9130005 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dall'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" (2, 3, 4 e 5) e dall'Autorità di Bacino della Puglia (15, 16, 17 e 18):

1. l'esecuzione dei lavori previsti deve essere interrotta nel periodo di nidificazione dell'avifauna (15 marzo - 15 luglio);
2. l'area individuata come "spazio parcheggio" nella documentazione integrativa di cui al prot. prov. n. 1335 del 13/01/2015, appare coperta da vegetazione naturale così come si rileva sia dalla sezione "Cartografia" rinvenibile dal sito del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" all'interno del sito ufficiale della Provincia di Taranto e sia dalle ortofoto satellitari AGEA del SIAN del giugno 2013. Per tali considerazioni, quindi, l'area individuata come parcheggio non può avere tale destinazione;
3. gli interventi relativi alla realizzazione di un "Parco avventura", vengono definiti dal proponente come "di nuova realizzazione come definita dall'art. 3, lettera e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380". A tal proposito si segnala che secondo il combinato disposto dell'art. 4, comma 4 e comma 7 lettera l) della L.r. 18/2005

- in zona 1 del PNR "Terra delle Gravine" tali interventi non appaiono essere consentibili;
4. i sentieri relativi al "Percorso natura" devono solo essere ripristinati tenendo conto di quanto prescritto nella D.G.R. 23 dicembre 2013 n. 2525 e da quanto previsto nelle linee guida per la realizzazione dei sentieri della Rete Escursionistica Pugliese - Materiali tecnici per l'attuazione della L.R. 21/2003 per quanto riguarda la realizzazione di arredi (panchine, cestini portarifiuti, segnaletica, bacheche, ecc.);
  5. in relazione alle opere di recupero funzionale di alcuni trulli, in considerazione dell'ubicazione del progetto di ristrutturazione e recupero all'interno di area protetta lo stesso dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal progetto stesso, senza alcun aumento di volumi e comunque utilizzando e/o rispettando le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area così come disposto dall'art. 4, comma 6 della L.r. 18/2005. Si fanno salve le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, antincendio e barriere architettoniche degli ambienti di lavoro ove in contrasto con la presente prescrizione. Gli interventi devono essere espressamente riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del DPR 380/2001;
  6. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
  7. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo indispensabile gli interventi di taglio degli esemplari erbacei ed arbustivi presenti lungo il sentiero e le aree di sosta;
  8. la localizzazione degli arredi del percorso ginnico deve essere effettuata in chiarie, radure e lungo piste forestali già esistenti senza prevedere alcun abbattimento di alberature e/o arbusti;
  9. tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi sia con riferimento alla componente botanico-vegetazionale che agli habitat di interesse comunitario e/o prioritari;
  10. gli arredi, le piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;
  11. i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati con frequenza giornaliera;
  12. all'ingresso dei sentieri dovranno essere apposti idonei dissuasori al fine di impedirne l'accesso ai mezzi motorizzati;
  13. le strutture e le tipologie costruttive devono essere limitate al necessario ed essere concepite in modo tale che si inseriscano nel paesaggio con il minimo impatto;
  14. la gestione dei percorsi deve essere tale da evitare il disturbo della fauna selvatica caratteristica dell'area in cui le strutture saranno collocate. A tal fine sarà necessario informare, preventivamente all'utilizzo, i fruitori dei sentieri e dar loro un decalogo riportante le norme comportamentali da osservare quali: evitare schiamazzi, divieto di arrecare disturbo alla fauna presente nell'area parco e nelle zone limitrofe, non dare da mangiare agli eventuali animali selvatici presenti, non prelevare specie animali e vegetali, non abbandonare rifiuti;
  15. durante la permanenza dei cantieri, sia adottino le cautele a salvaguardia delle maestranze in particolare in relazione alle condizioni meteorologiche e sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  16. nel tratto del percorso che ricade in alveo e in fascia di pertinenza fluviale, mancando le verifiche idrauliche, dovrà essere predisposta a cura dell'Amministrazione Comunale un adeguato piano di protezione civile che tenga conto delle emergenze dovute a piogge anche modeste, inoltre dovrà essere predisposta, in prossimità delle aree ad alta, media e bassa pericolosità idraulica opportuna cartellonistica finalizzata ad avvertire gli utenti della pericolosità del luogo;
  17. la realizzazione della staccionata, nelle summenzionate aree soggette alle prescrizioni degli artt. 6 e 10, dovrà tener conto delle forze di trascinamento dovute al transito di piena bicentenaria che potrebbe esser causa di scalzamento alla base delle opere; le stesse non dovranno essere di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

18. la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni è demandata al R.U.P. del procedimento autorizzatorio

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito della Misura 227 Azione 3 - “Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
  
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio V.I.A. e Vinca, al soggetto proponente - Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali;
  
- di trasmettere il presente provvedimento, alla Provincia di Taranto in qualità anche di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Comune di Crispiano, al Comune di Martina Franca, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia BAT, al Comune di Andria e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
  
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla

Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio  
Ing. Antonello Antonicelli

---